

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Num. 292/23

Del. 06/07/2023

Oggetto:

Nuovo Regolamento per conferimento incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, incarichi di collaborazione occasionale e di incarichi libero professionali – approvazione.

Proposta di deliberazione n.	350/23
Data Proposta di deliberazione	04/07/2023
Struttura	AMM_PER UNITÀ OPERATIVA RISORSE UMANE E AFFARI LEGALI
L'Estensore	ARDITO RAFFAELLA
Il Responsabile del procedimento	NICITA PAOLO
Responsabile della Struttura	NICITA PAOLO

Visto di Regolarità contabile	
N. di prenotazione	

IL Direttore Amministrativo
Dott. Festuccia Manuel

IL Direttore Sanitario
Dott. Leto Andrea

IL Direttore Generale f.f.
Dott. Leto Andrea

%firma%-1

Firmato digit. dal Resp. Struttura: NICITA PAOLO
Firmato digit. dal Dir. Amministrativo: FESTUCCIA MANUEL
Firmato digit. dal Dir. Sanitario: LETO ANDREA
Firmato digit. dal Dir. Generale f.f.: LETO ANDREA

%firma%-3

Il Dirigente proponente, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attesta, ai fini dell'art. 1 della L. 20 del 1994, così come modificato dall'art. 3 della L.639 del 1996, che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

U.O.C. RISORSE UMANE E AFFARI LEGALI

Dott. Paolo Nicita

OGGETTO: Nuovo Regolamento per conferimento incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, incarichi di collaborazione occasionale e di incarichi libero professionali – approvazione.

PREMESSO

CHE con Delibera del Direttore Generale n. 497 del 25.10.2007 è stato approvato il Regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa incarichi di collaborazione occasionale e di incarichi libero professionali;

VISTI

L' art.7, comma 6, D. Lgs. n.165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii;

L' art. 15 D.Lgs n. 33/2013;

RITENUTO

Di dover provvedere all'adozione di un nuovo per il conferimento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa incarichi di collaborazione occasionale e di incarichi libero professionali, per effetto delle sopravvenute disposizioni normative;

PROPONE

Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti

- 1.** Di approvare il nuovo Regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa incarichi di collaborazione occasionale e di incarichi libero professionali, allegato in parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, in sostituzione del vigente Regolamento approvato con delibera n. 497 del 25.10.2007;
- 2.** Di dare mandato all'U.O.C. Risorse Umane e Affari Legali per la pubblicizzazione del nuovo Regolamento di cui al punto n. 1, mediante pubblicazione dello stesso sul sito internet dell'Istituto (www.izslt.it);
- 3.** Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

IL RESPONSABILE
Dott. Paolo Nicita

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
Dott. Andrea Leto

VISTA la proposta di deliberazione avanzata dal Responsabile della U.O. Risorse Umane e Affari Legali avente ad oggetto: *“Nuovo Regolamento per conferimento incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, incarichi di collaborazione occasionale e di incarichi libero professionali – approvazione”*.

SENTITI il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo che hanno espresso parere favorevole alla adozione del presente provvedimento;

RITENUTO di doverla approvare così come proposta,

DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti

1. Di approvare il nuovo Regolamento disciplinare per il personale dirigenziale dell'Istituto, allegato in parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, in sostituzione del vigente Regolamento approvato con delibera n. 497 del 25.10.2007;
2. Di dare mandato all'U.O.C. Risorse Umane e Affari Legali per la pubblicizzazione del nuovo Regolamento di cui al punto n. 1, mediante pubblicazione dello stesso sul sito internet dell'Istituto (www.izslt.it);
3. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
Dott. Andrea Leto



**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE
COORDINATA E CONTINUATIVA, DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE
OCCASIONALE E DI INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI**

Art. 1

Oggetto finalità e ambito applicativo

Il presente regolamento definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale ad esperti esterni di particolare comprovata specializzazione anche universitaria, in correlazione a quanto previsto dall'art. 7 comma 6 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.

Art. 2

Affidamento di incarichi

Il Dirigente Responsabile dell'Area Risorse Umane e Affari Legali avvia la procedura comparativa su proposta dei Dirigenti che intendono avvalersene, in coerenza con gli indirizzi generali formulati dal Direttore Generale nei limiti posti dal Bilancio di previsione e dai finanziamenti specifici. Gli incarichi possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee, e/o per la realizzazione di specifici progetti. Non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili ai contenuti professionali del personale in servizio presso l'Istituto.

Art. 3

Presupposti

L'Istituto può conferire gli incarichi per esigenze cui non può far fronte con personale di servizio, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria nonché di documentata esperienza nella materia oggetto dei medesimi incarichi, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione d'opera intellettuale deve corrispondere alle competenze istituzionali dell'Istituto e deve essere tale che per la sua realizzazione sia richiesto l'apporto di specifiche conoscenze o di contributi di qualificata professionalità;
- b) deve essere operata una ricognizione preventiva al fine di accertare l'inesistenza, all'interno dell'organizzazione, di strutture e di figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico, ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali sono richieste la laurea ed eventualmente particolari abilitazioni, autorizzazioni o qualificazioni, anche comportanti l'iscrizione in albi/elenchi; sono fatti salvi i casi



- documentati di alta specializzazione in ambiti professionali particolarmente complessi, anche caratterizzati da elevata tecnologia o da contenuti particolarmente innovativi, riconducibili a nuove professionalità o a professioni non regolate specificamente;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione che deve essere congruo con la prestazione oggetto dell'incarico.

Art. 4

Selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei *curricula* professionali degli esperti esterni e, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio dei partecipanti alla selezione.
2. Per l'attivazione della procedura per il conferimento dell'incarico è necessario che il Dirigente competente o il Responsabile tecnico e/o scientifico del progetto invii alla Direzione Risorse Umane e alla Direzione Generale una relazione contenente:
 - a) la specificazione delle iniziative e delle attività nelle quali si articola il progetto o il programma di lavoro, per la cui realizzazione si rende necessario l'apporto di personale in possesso di specifiche caratteristiche professionali e specialistiche;
 - b) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti;
 - c) la durata dell'incarico;
 - d) il luogo dell'incarico e la modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
 - e) il compenso per la prestazione, adeguatamente motivato, congruo con la prestazione richiesta.
3. Il Dirigente dell'Unità Operativa Risorse Umane e Affari Legali, una volta acquisita l'autorizzazione formale da parte del Direttore Generale all'avvio della procedura, accerta l'inesistenza, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, all'interno dell'Istituto, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico o comunque l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane già disponibili ed in servizio all'interno dell'Istituto;
4. All'esito negativo della verifica di cui al comma 3, il Dirigente dell'Unità Operativa Risorse Umane e Affari Legali può attivare la procedura per l'utilizzazione del collaboratore esterno, predisponendo apposito avviso di selezione, con la specificazione dei requisiti professionali richiesti, da pubblicare sul sito istituzionale dell'Istituto nel quale sono evidenziati:
 - a) i contenuti della collaborazione richiesta;
 - b) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione;
 - c) il termine non inferiore a dieci giorni entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi curricula e delle eventuali ulteriori



informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione;

- d) il giorno dell'eventuale colloquio;
- e) le materie dell'eventuale colloquio;
- f) le modalità di realizzazione dell'incarico;
- g) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico (occasionale o coordinato e continuativo);
- h) il compenso complessivo lordo previsto per il collaboratore o per il prestatore occasionale.

Art. 5

Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure Comparative

1. La selezione dei candidati è affidata ai Dirigenti competenti o al Responsabile tecnico e/o scientifico del progetto.
2. Il Dirigente competente o il Responsabile tecnico e/o scientifico del progetto può avvalersi qualora lo ritenga opportuno in relazione all'incarico di apposita commissione, che può anche presiedere, costituita da membri interni ed individuati tra i Dirigenti dell'Istituto a seconda delle competenze richieste.
3. La selezione è effettuata valutando in termini comparativi i curricula dei singoli candidati. La comparazione dei curricula terrà conto della specificità dei requisiti posseduti dai candidati con riferimento all'oggetto dell'incarico da conferire. Costituisce in particolare oggetto di valutazione:
 - qualificazione professionale;
 - grado di professionalità acquisita, ricavabile da precedenti esperienze lavorative in attività inerenti a quelle oggetto dell'incarico;
 - grado di conoscenza delle normative di settore;
 - ulteriori elementi legati alla specificità dell'incarico;
4. All'esito della valutazione dei curricula e dei colloqui, ove richiesti, il Dirigente competente o il Responsabile tecnico e/o scientifico del progetto stila un elenco motivato dei professionisti ritenuti idonei.
5. Il Direttore Generale procede con propria deliberazione all'approvazione dell'elenco degli idonei ed all'individuazione del professionista a cui attribuire l'incarico.
6. Per il conferimento di contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, così come definiti all'art. 1, punto 4, la selezione è effettuata attribuendo un punteggio ad ogni



singolo curricula sulla base degli elementi di cui al precedente punto 3, i cui pesi saranno definiti in sede di indizione dell'avviso di selezione.

7. I candidati risultati vincitori sono invitati alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa.
8. Qualora in esito alla pubblicazione dell'avviso di selezione sia pervenuta una sola candidatura, l'Ente procede al conferimento dell'incarico una volta accertato il possesso dei requisiti/professionali richiesti dal bando.

Art. 6

Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa

In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, l'Istituto si riserva la facoltà di conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni:

- a) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui al precedente articolo 4, a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione;
- b) in caso di particolare urgenza adeguatamente documentata e motivata quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dall'Istituto, che richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentano l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione;
- c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, tecnica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che uno solo può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto;
- d) per prestazioni lavorative di tipo complementare non comprese nell'incarico principale già conferito, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo; in tal caso l'attività complementare può essere affidata, senza alcuna comparazione selettiva, a condizione che non possa essere separata da quella originaria, senza arrecare pregiudizio agli obiettivi e programmi perseguiti con l'incarico originario.
- e) Nel caso in cui la prestazione lavorativa preveda un compenso al netto di IVA inferiore ad Euro 3.000,00.



Art. 7

Conferimento dell'incarico

1. L'incarico libero professionale, la collaborazione occasionale o la collaborazione coordinata e continuativa sono conferiti con atto deliberativo del Direttore Generale in cui risulta la motivazione in fatto e in diritto della scelta.
2. Il Dirigente dell'Unità Operativa Risorse Umane formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.
3. Il disciplinare di incarico stipulato in forma scritta contiene dei seguenti elementi:
 - a) le generalità del contraente;
 - b) la precisazione della natura della collaborazione di lavoro autonomo, occasionale o coordinata e continuativa;
 - c) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico;
 - d) il luogo in cui viene svolta la collaborazione;
 - e) l'oggetto della prestazione professionale;
 - f) le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
 - g) l'ammontare del compenso per la collaborazione e gli eventuali rimborsi spese nonché le modalità per la relativa liquidazione;
 - h) le modalità di pagamento del corrispettivo;
 - i) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento
 - j) il foro competente in caso di controversie.

Art. 8

Durata del contratto

Non è ammesso il rinnovo tacito del contratto di collaborazione. L'Istituto può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e/o l'attività avviata e per ritardi non imputabili al collaboratore.

Art. 9

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a stati di avanzamento.



2. Il Dirigente competente accerta altresì il buon esito dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non soddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito comunque non superiore a trenta giorni, ovvero sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, può proporre la liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
3. Il Dirigente competente (Responsabile tecnico/scientifico del progetto) procede alla liquidazione della fattura elettronica, inoltrata dal professionista mediante la procedura informatica in essere presso l'Ente.

Art. 10

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione con cui viene adottato.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia adottate e con il medesimo non compatibili.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si richiamano le norme vigenti in materia.